



SENTENZA - 167/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59048** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 138/2020 del 22 aprile 2021.

promosso da:

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti per il Piemonte;

nei confronti di

- **CASONI William**, nato a Toano (RE) il 3 luglio 1958, residente a Cuneo, al Corso Dante Alighieri, n. 51; c.f.: CSNWLM58L03L184L, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Merani (c.f.: MRNCLL63H23F205J, pec: carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'Avv. Stefano

	Gattamelata (c.f.: GTTSFN63L16H501U, pec:	
	s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it) e presso lo studio di	
	quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via di Monte	
	Fiore, n. 22, fax: 06.58333364;	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 10 aprile 2024, il relatore, Cons. Marco Fratini e	
	l'Avv. Renzo Cuonzo, per delega scritta dell'Avv. Gattamelata, ed il Pubblico	
	ministero dott. Arturo Iadecola.	
	FATTO	
	Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte	
	dichiarava la prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente	
	causato dal Casoni alla Regione Piemonte dall'illegittimo utilizzo dei	
	finanziamenti regionali assegnati, negli anni dal 2008 al 2010, al Gruppo	
	consiliare "Alleanza Nazionale".	
	Più in dettaglio, il Giudice di prime cure escludeva la sussistenza	
	dell'occultamento doloso del danno e, in accoglimento dell'eccezione del	
	convenuto, dichiarava la prescrizione del diritto al risarcimento, ritenendo che	
	il <i>dies a quo</i> del termine di prescrizione dovesse individuarsi nel momento	
	della presentazione del rendiconto, che, a norma dell'art. 4 della l. r. Piemonte	
	10 novembre 1972, n. 12, nella versione vigente all'epoca dei fatti, era fissata	
	al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi.	
	Tanto, sulla base dell'assunto secondo cui il quadro normativo di riferimento	
	(l'art. 4 della l.r. Piemonte n. 12 del 1972; l'art. 1, c. 2, della l.r. Piemonte n.	
	84 del 1995; la deliberazione del Consiglio regionale n. 640-C.R. 1393 del 2	
	2	

	febbraio 1984) consentiva al Consiglio regionale di conoscere dell'utilizzo	
	delle somme assegnate ai Consiglieri già al momento del deposito della nota	
	rieepilogativa, articolata per voci e categorie, nonché della certificazione	
	relativa alla inerenza delle spese alle finalità previste dalla legge, resa dal	
	Presidente del Gruppo consiliare; documentazione che, nel caso, era stata	
	trasmessa, come previsto dalla normativa di riferimento, anno per anno, alla	
	Presidenza della Regione.	
	Il Giudice di prime cure riteneva che la esposta conclusione in ordine alla	
	maturazione della prescrizione fosse corroborata anche dalla circostanza che	
	le rendicontazioni delle spese sostenute dal gruppo consiliare in esame fossero	
	state acquisite dalla Guardia di Finanza nel 2012 (ed in tale occasione, fosse	
	stato dichiarato, dal Casoni, lo smarrimento di tutta la documentazione	
	inerente alle spese); che fossero state oggetto di giudizio per la resa del conto,	
	nel 2013; che fossero state, sia pure limitatamente al 2009, oggetto di atto di	
	messa in mora da parte della Procura contabile, nel dicembre 2013; che, nel	
	gennaio 2014, fosse stata acquisita, dalla Guardia di Finanza, la	
	documentazione bancaria relativa al conto corrente del Gruppo.	
	Dalle predette circostanze, poteva, infatti, evincersi che, comunque, già	
	nell'autunno del 2012, la Procura erariale potesse avere consapevolezza	
	dell'esistenza del danno, ancorché non esattamente quantificabile.	
	Le difficoltà relative all'accertamento dell'ammontare esatto del nocumento -	
	derivate pure dallo smarrimento della documentazione attinente alle spese	
	dichiarato dal Casoni - nonché quelle relative all'imputazione delle spese ai	
	singoli Consiglieri, venivano ritenute meri impedimenti di fatto, influenti,	
	come tali, sul decorso del termine prescrizione.	

	Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Procura Regionale.	
	Con il primo motivo, la Procura lamentava la “ <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 L. 20/94 e dell’art. 2935 c.c. Sull’insussistenza del potere/dovere del Consiglio Regionale di valutare i giustificativi delle spese effettuate e sulla conoscibilità obiettiva in capo alla Regione delle condotte appropriative solo all’esito degli accertamenti della G.d.F.</i> ”.	
	Secondo la prospettazione dell’appellante, la gravata pronuncia si fonderebbe, principalmente, sulla ritenuta insussistenza di impedimenti giuridici, tali da ostare al decorso della prescrizione, che, nel caso di specie, opererebbe secondo le regole generali in materia di rendiconti di spesa.	
	In particolare, ritenuto che il Consiglio regionale avesse il potere/dovere di valutare l’inerenza delle spese sostenute con le risorse accreditate dalla Regione ai Gruppi consiliari, non troverebbero applicazione gli arresti della giurisprudenza contabile d’appello, in base ai quali non sarebbe configurabile l’obiettivo esteriorizzazione del danno per il caso in cui la peculiare disciplina giuridica regionale sulla rendicontazione non consenta di espletare un concreto controllo sull’inerenza della spesa.	
	Secondo l’appellante, a differenza di quanto ritenuto dalla Sezione territoriale, la normativa piemontese vigente <i>ratione temporis</i> , contenuta nella deliberazione 640-CR 1393 del 2 febbraio 1984, recante “ <i>Approvazione delle norme di attuazione della L.R. 20 giugno 1981, n. 20</i> ”, avrebbe attribuito al Consiglio regionale il solo potere di verificare che il rendiconto fosse corredato dell’apposita certificazione di inerenza della spesa, resa dal Capogruppo, senza che fosse previsto, in capo al Consiglio, un autonomo sindacato di inerenza sulle spese dei Consiglieri e ciò costituirebbe un	

	impedimento giuridico di rango normativo, idoneo a precludere l'esordio della	
	prescrizione.	
	Non sarebbe, altresì, configurabile, alcuna colpevole inerzia del creditore,	
	imputabile ai competenti organi del Consiglio regionale.	
	Ciò, a maggior ragione, attesa la mendace attestazione apposta dal Presidente	
	del Gruppo consiliare, Casoni, in calce alle note riepilogative del Gruppo,	
	relativa alla legittimità delle spese effettuate.	
	Sicché l'esordio della prescrizione andrebbe collocato non prima del 23 marzo	
	2015, data in cui la Guardia di Finanza compendiava, in sede penale, le	
	risultanze investigative; solo da tale momento, infatti, sarebbe divenuto	
	conoscibile, per l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinaria diligenza,	
	il fatto dannoso.	
	Con il secondo motivo, l'appellante censurava l'impugnata sentenza per la	
	<i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 L. 20/94 e dell’art. 2935</i>	
	<i>c.c. La conoscibilità obiettiva in capo alla Regione ed alla Procura contabile</i>	
	<i>delle condotte è configurabile solo a seguito degli accurati accertamenti di</i>	
	<i>p.g. della G.d.F., ed in particolare a seguito delle necessarie verifiche</i>	
	<i>bancarie sul c/c del gruppo consiliare e dei successivi atomistici riscontri</i>	
	<i>incrociati.”.</i>	
	Secondo l'appellante, la necessità di procedere ad accertamenti bancari sul	
	conto corrente del Gruppo consiliare, anche in ragione del dichiarato	
	smarrimento della documentazione inerente alle spese, non costituirebbe,	
	come ritenuto dal Giudice di prime cure, un mero <i>“ostacolo materiale alla</i>	
	<i>tutela del diritto di azione”</i> (atto d'appello, pag. 9), ma configurerebbe un	
	impedimento giuridico alla conoscibilità del danno.	
	5	

	Quindi, ai fini del decorso della prescrizione, rileverebbe il momento in cui	
	l'Amministrazione danneggiata - o, comunque, il P.M. contabile - è in	
	condizione di avvedersi, secondo normali criteri di diligenza e con sufficiente	
	grado di puntualità, del comportamento antigiuridico dell'agente pubblico e	
	del danno derivatone.	
	In tale prospettiva, in punto di fatto, rileverebbe che il Presidente del Gruppo	
	"Alleanza Nazionale", durante le indagini preliminari penali, non aveva	
	esibito agli organi di polizia giudiziaria, delegati dalla Procura della	
	Repubblica, la documentazione inerente alle spese di funzionamento del	
	Gruppo consiliare, dichiarandone lo smarrimento.	
	Rileverebbero, altresì, la genericità delle note riepilogative trasmesse dal	
	Presidente del Gruppo al Consiglio regionale, del tutto inidonee a consentire	
	all'Amministrazione regionale e alla Procura erariale la dettagliata	
	conoscenza della tipologia di spese riferibili ciascun Consigliere, nonché la	
	funzione di tesoriere, con poteri di firma sul conto corrente bancario del	
	Gruppo, attribuita al Boniperti, che non avrebbe consentito di individuare le	
	specifiche responsabilità di ciascuno dei convenuti.	
	In tale contesto, gli accertamenti bancari della Guardia di Finanza sul conto	
	corrente del Gruppo si sarebbero rivelati indispensabili ai fini della	
	conoscibilità del danno.	
	Determinanti, poi, ai fini dell'individuazione del <i>dies a quo</i> del termine	
	prescrizionale, sarebbero l'annotazione prot. n. 359390 del 26.11.2019, con	
	cui la Guardia di Finanza riferiva alla Procura erariale in merito ai movimenti	
	bancari relativi al Gruppo consiliare, che seguiva la precedente trasmissione	
	della nota n. 331908/17, del 6.11.2017, compendiate le analitiche risultanze	
	6	

	investigative dell’annotazione di polizia giudiziaria n. 83975/15 del	
	23.3.2015.	
	Secondo la Procura appellante, in conclusione, il <i>dies a quo</i> del termine di	
	prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale non potrebbe essere	
	individuato prima del 23.3.2015, data nella quale la Guardia di Finanza	
	trasmetteva alla Procura penale l’annotazione., ex art. 357 c.p.p., relativa al	
	Gruppo “Alleanza Nazionale”, con cui erano stati compendiati anche gli esiti	
	degli accertamenti bancari sul conto corrente del Gruppo e nella quale era	
	accertato l’avvenuto smarrimento dei giustificativi di spesa.	
	Inconferenti sarebbero, poi, l’atto di costituzione in mora dell’Organo	
	requirente del 23.12.2013, riferito alla sola annualità 2009, ed il reclamo	
	proposto dalla Procura l’11.7.2013, in sede di giudizio per la resa del conto.	
	Concludeva, quindi, chiedendo: <i>“che la competente Sezione Centrale per i</i>	
	<i>giudizi di appello voglia riformare la sentenza impugnata, accertando nei</i>	
	<i>confronti di CASONI William:</i>	
	<i>a) in via principale: l’insussistenza della prescrizione del diritto al</i>	
	<i>risarcimento del danno erariale per l’intero periodo in contestazione nel</i>	
	<i>presente giudizio;</i>	
	<i>b) in subordine: l’insussistenza della prescrizione del diritto al risarcimento</i>	
	<i>del danno erariale per le annualità in contestazione nel presente giudizio</i>	
	<i>diverse dal 2009 (antecedenti e successive);</i>	
	<i>di conseguenza, in accoglimento del motivo d’appello, voglia rimettere gli</i>	
	<i>atti, ai sensi dell’art. 199, comma 2 c.g.c., al primo giudice, in diversa</i>	
	<i>composizione, per la trattazione nel merito ed il regolamento delle spese</i>	
	<i>processuali, mediante pronuncia anche sulle spese sia del precedente primo</i>	
	7	

	<i>grado dinanzi alla sezione regionale piemontese (il cui capo dell'impugnata</i>	
	<i>sentenza, in punto spese, è anch'esso da intendersi oggetto di specifico</i>	
	<i>gravame in questa sede), sia del secondo grado in favore dell'Erario dello</i>	
	<i>Stato.</i>	
	<i>In via ulteriormente gradata, per tuziorismo, previo accoglimento dei motivi</i>	
	<i>di appello, laddove si ritengano sussistenti i presupposti per la decisione</i>	
	<i>anche nel merito da parte della Sezione di appello, questa Procura,</i>	
	<i>richiamate le conclusioni ed argomentazioni di cui all'atto di citazione, insta,</i>	
	<i>altresì, per la condanna di CASONI William al risarcimento del danno</i>	
	<i>erariale cagionato alla Regione Piemonte, pari, all'attualità, ad euro</i>	
	<i>151.826,90, o alla diversa somma/quota, anche maggiore, ritenuta di</i>	
	<i>giustizia, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di entrambi</i>	
	<i>i gradi.”.</i>	
	Si costituiva in giudizio William Casoni, chiedendo che l'appello proposto	
	dalla Procura fosse respinto in quanto inammissibile, irricevibile,	
	improponibile, improcedibile, nonché infondato nel merito, con vittoria di	
	spese ed onorari.	
	All'udienza del 10 aprile 2024, le parti ribadivano le considerazioni e le	
	conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	I due motivi di appello, strettamente connessi, poiché entrambi attinenti al <i>dies</i>	
	<i>a quo</i> del termine prescrizione, possono essere trattati congiuntamente.	
	Prioritariamente, occorre evidenziare che non risulta impugnato il capo della	
	sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte che ha	
	statuito l'insussistenza dell'occultamento doloso del danno, sul quale,	
	8	

	pertanto, deve ritenersi formato il giudicato.	
	Va, peraltro, smentita, in fatto, l’affermazione del Casoni, secondo cui la	
	Procura, in ordine alla prescrizione, abbandonato l’argomento	
	dell’occultamento doloso del danno, dedotto in sede di giudizio di primo grado	
	per argomentare la tempestività dell’azione, avrebbe operato un totale cambio	
	di prospettiva, introducendo argomentazioni nuove in sede di appello.	
	Invero, nell’atto di citazione, alle pagine 68 e seguenti, la Procura aveva già	
	compiutamente sviluppato argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle	
	prospettate nell’atto di appello in ordine al <i>dies a quo</i> della prescrizione,	
	sostenendo sia la configurabilità di una causa legale di impedimento al decorso	
	della stessa, rinvenibile nell’assenza di un potere di controllo dei rendiconti in	
	capo al Consiglio regionale, sia la conoscibilità del danno solo in un momento	
	successivo al deposito dei rendiconti.	
	In quella sede, infatti, l’Organo requirente aveva affermato che, “(...) <i>il</i>	
	<i>deposito del conto del Gruppo non è idoneo a far esordire la prescrizione,</i>	
	<i>allorquando il sistema di rendicontazione previsto dalla normativa regionale</i>	
	<i>vigente escluda positivamente la possibilità per l’amministrazione di valutare</i>	
	<i>l’inerenza delle spese alle finalità istituzionali.</i> ” (atto di citazione, pag. 69) e	
	che, pertanto, “ <i>I fatti dannosi sono (...) emersi compiutamente solo al</i>	
	<i>momento della richiesta di rinvio a giudizio (...).</i> ” (atto di citazione, pag. 70).	
	La circostanza che non si ponga, in fatto, la questione relativa alla novità delle	
	argomentazioni utilizzate dalla Procura in sede di impugnativa, esonera il	
	Collegio dall’esame della stessa.	
	Nel merito, peraltro, il primo motivo di appello è infondato.	
	L’art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994 prevede che: “ <i>Il diritto al risarcimento</i>	
	9	

	<i>del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in</i>	
	<i>cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del</i>	
	<i>danno, dalla data della sua scoperta.”.</i>	
	Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con il	
	comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello	
	previsto dalle norme - circostanza, questa, attinente alla condotta -, ma nel	
	momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza	
	l' <i>eventus damni</i> - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e	
	si abilita il Requirente all'esercizio dell' <i>actio damni</i> .	
	Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della	
	prescrizione, a mente dell'art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause	
	giuridiche che siano di ostacolo all'esercizio del diritto di credito e, quindi,	
	del diritto/dovere ad agire in giudizio - non comprendendo, quindi, anche gli	
	impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto -, per il quale, sia l'art.	
	2941, c. 1, n. 8, c.c., che l'art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994 prevedono, in	
	modo espresso, nel primo caso, la sospensione del suo decorso e, nel secondo,	
	la sua non decorrenza, al cospetto di fattispecie dolosa accompagnata da	
	occultamento.	
	La regola generale, infatti, è derogata nell'ipotesi di “occultamento doloso”,	
	richiedente lo spiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento dei	
	fatti dannosi.	
	In tali evenienze, integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti, il	
	legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione	
	dal momento della conoscenza effettiva del danno, in ragione del dolo, in	
	luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso.	

	La giurisprudenza di questa Sezione ha, poi, ulteriormente, chiarito, proprio	
	in materia di spese dei Gruppi consiliari, che “(...) <i>Ai fini dell’accertamento</i>	
	<i>del momento di esordio della prescrizione, assume rilevanza la verifica</i>	
	<i>dell’assolvimento dell’onere di diligenza in ordine all’ordinaria situazione di</i>	
	<i>integrità del proprio patrimonio da parte del danneggiato che va, quindi,</i>	
	<i>operata in ragione di una attenta valutazione delle circostanze di fatto che</i>	
	<i>hanno caratterizzato la fattispecie di danno erariale; soltanto una condizione</i>	
	<i>di ignoranza incolpevole (con esclusione di inerzia, incuria, disattenzioni o</i>	
	<i>negligenze) in capo al danneggiato, infatti, è idonea a impedirgli di far valere</i>	
	<i>il proprio diritto al risarcimento (art. 2935, c.c.).” (Sez. III d’App., sent. n.</i>	
	<i>307 del 2023).</i>	
	Esclusa, nel caso di specie, la sussistenza dell’occultamento doloso, ai fini	
	dell’individuazione del <i>dies a quo</i> della prescrizione, va, quindi, scrutinato il	
	momento della conoscibilità del danno ingiusto.	
	A tal proposito, il Collegio ritiene che il <i>dies a quo</i> della prescrizione debba	
	rinvenirsi nel momento della presentazione del rendiconto all’Ufficio di	
	Presidenza del Consiglio Regionale, risultando, tale incombenza, idonea a	
	disvelare l’eventuale improprio utilizzo delle risorse (Sez. II d’App., sentt. nn.	
	41 e 144 del 2023).	
	Va, infatti, anzitutto, chiarito che, proprio al momento della presentazione del	
	rendiconto, le spese effettuate dai Consiglieri con i contributi ricevuti dal	
	Gruppo risultano definitivamente poste a carico del bilancio pubblico,	
	generando, in ipotesi di illegittimo o, comunque, non correttamente	
	documentato utilizzo, il danno oggetto della domanda di risarcimento	
	formulata dalla Procura.	
	11	

	Con la presentazione del rendiconto, quindi, la fattispecie dannosa risulta	
	perfettamente integrata, poiché già in quel momento si è verificato l'esborso	
	del pubblico denaro, la destinazione di questo a spese non inerenti all'attività	
	o, comunque, non ragionevoli o, ancora, non congruamente giustificate,	
	nonché la conoscenza della predetta situazione dannosa da parte	
	dell'Amministrazione danneggiata.	
	La presentazione del rendiconto consente, infatti, l'emersione dell'eventuale	
	illecito amministrativo-contabile e rappresenta il momento di conoscibilità	
	obiettiva dei fatti dannosi, considerato che, proprio da tale momento,	
	l'Amministrazione destinataria è nelle condizioni di conoscere, in tutti i suoi	
	elementi, l'illecito uso di fondi, senza che sia necessario alcun ulteriore	
	accertamento.	
	Da tale momento, quindi, decorre il termine di prescrizione, ai sensi	
	dell'articolo 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994.	
	Rileva, come detto, infatti, ai fini della decorrenza della prescrizione, il	
	momento della "conoscibilità oggettiva" dei fatti dannosi da parte	
	dell'Amministrazione danneggiata e non il momento della conoscenza	
	effettiva, che viene in rilievo solo nel caso di occultamento doloso del danno,	
	da escludersi nel caso di specie, non essendo stata, per tale profilo, oggetto di	
	appello, la sentenza di primo grado.	
	Tanto, in linea con la più recente giurisprudenza in materia di spese dei Gruppi	
	consiliari regionali, secondo cui <i>"l'esordio della prescrizione ha luogo,</i>	
	<i>ordinariamente e salvo peculiarità legate ai concreti comportamenti di volta</i>	
	<i>in volta accertati, nel momento di presentazione del rendiconto agli organi</i>	
	<i>preposti a riceverlo: ciò sulla base del condivisibile presupposto che è con</i>	
	12	

	<i>tale adempimento che l'Amministrazione regionale viene posta nella</i>	
	<i>condizione di apprezzare la conformità alle finalità istituzionali dell'uso della</i>	
	<i>provvista finanziaria erogata, onde potere, se del caso, esercitare ogni utile</i>	
	<i>iniziativa avverso eventuali condotte difformi dai parametri comportamentali</i>	
	<i>imposti.” (Sez. II d’App., sent. n. 94 del 2023).</i>	
	Ebbene, nel caso in discussione, l’art. 4 della l.r. n. 12/1972, nella	
	formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che “ <i>Entro il 31 gennaio</i>	
	<i>di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari ed i componenti, in forma</i>	
	<i>singola o associata, del gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del</i>	
	<i>Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro</i>	
	<i>erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci.”.</i>	
	La disciplina dei controlli relativi alla rendicontazione dei finanziamenti	
	erogati ai Gruppi consiliari è, poi, rinvenibile nella deliberazione del Consiglio	
	regionale n. 640-C.R. 1393 del 2 febbraio 1984, recante “ <i>Approvazione delle</i>	
	<i>norme di attuazione della L.R. 20 giugno 1981 n. 20”.</i>	
	La ridetta deliberazione stabiliva che le note riepilogative presentate dai	
	Gruppi consiliari dovessero essere compilate su appositi modelli predisposti	
	dall'Ufficio di Presidenza e dovessero recare in calce la dichiarazione del	
	Presidente del Gruppo, che certificava la coerenza delle spese sostenute	
	rispetto alle finalità previste dalla legge regionale.	
	La deliberazione, inoltre, prevedeva che tali note fossero allegate alla	
	rendicontazione predisposta dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 5 della	
	l. n. 853/1973 e trasmesse alla Prima Commissione.	
	Il resoconto stenografico della seduta n. 229 del 2 febbraio 1984, riportato	
	dalla Procura nell’atto di citazione (pag. 30), illustra le procedure di	
	13	

	presentazione delle note riepilogative.	
	In proposito, era previsto che:	
	<i>“a) le note siano compilate su appositi modelli predisposti dall'Ufficio di Presidenza che contengano l'indicazione delle spese cui i Gruppi possono far</i>	
	<i>fronte ai sensi della normativa regionale vigente;</i>	
	<i>b) nel presentare tali note riepilogative il Presidente del Gruppo certifichi che</i>	
	<i>le spese effettuate rispondano alle finalità previste dalla legge;</i>	
	<i>c) la I Commissione, allorché esamina la rendicontazione delle spese del</i>	
	<i>Consiglio regionale, controlli per le note riepilogative ad essa allegate,</i>	
	<i>l'esistenza della documentazione di cui al punto b) comprovante l'utilizzazione</i>	
	<i>dei fondi secondo le finalità previste dalla legge.”.</i>	
	L’interpretazione logica, sistematica e costituzionalmente orientata della	
	normativa di riferimento consente di ritenere che, a fronte dell’obbligo, in	
	capo al Presidente del Gruppo consiliare, di rendicontazione e certificazione	
	dell’inerenza delle spese alle finalità previste dalla normativa di riferimento,	
	sussistesse il correlativo potere del Consiglio regionale (nella sua	
	articolazione della Prima Commissione) di verificare la rendicontazione e la	
	certificazione e, pertanto, che, con la trasmissione dei predetti documenti,	
	l’Amministrazione regionale fosse in condizione di conoscere dell’esistenza	
	del danno.	
	In ogni caso, non pare configurabile, neppure in linea teorica, come	
	impedimento giuridico all’inizio del decorso della prescrizione, l’asserita	
	inesistenza del potere/dovere del Consiglio regionale di effettuare controlli sui	
	rendiconti.	
	L’esistenza e l’articolazione delle verifiche sui rendiconti non attengono,	
	14	

	infatti, al momento della conoscibilità del danno, che si realizza con la	
	trasmissione del rendiconto, ma attengono al successivo, eventuale, momento	
	della valutazione del documento contabile.	
	In tale ottica, la possibile assenza della previsione espressa di una procedura	
	dettagliata di controllo sul rendiconto, agendo non sul momento della	
	conoscibilità, ma sul momento della valutazione dei dati, risulta ininfluente	
	sul decorso della prescrizione.	
	In proposito, è stato chiarito che <i>“Far dipendere (...) le sorti della</i>	
	<i>prescrizione dalla mancata attivazione, o dalla differente modulazione, delle</i>	
	<i>attività di controllo da parte dell’organo a ciò preposto significherebbe in</i>	
	<i>concreto subordinare il principio della certezza dei rapporti giuridici, a</i>	
	<i>presidio della quale la prescrizione è indubbiamente posta, a situazioni</i>	
	<i>fattuali e a valutazioni soggettive per le quali l’art. 2941 c.c. ha previsto solo</i>	
	<i>specifiche e tassative ipotesi di sospensione del decorso prescrizione tra le</i>	
	<i>quali, infatti, salva l’ipotesi del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non</i>	
	<i>è stata certo considerata l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto</i>	
	<i>generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza del diritto stesso</i>	
	<i>o, ancora, il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento»</i> (Sez. II	
	d’App., sent. n. 263 del 2022).	
	Tanto, a maggior ragione, nella fattispecie in discussione, nella quale, per	
	imprescindibile logica di sistema, al cospetto di un obbligo di rendiconto deve	
	ritenersi sussistente il correlativo potere/dovere di verifica dello stesso, in	
	capo all’organo cui il rendiconto viene reso.	
	Neppure incide sull’esordio della prescrizione la mancata previsione	
	dell’obbligo di deposito dei documenti di spesa, atteso che, neanche in tal	
	15	

	caso, può ritenersi pregiudicata la essenziale funzione del rendiconto di	
	consentire l’attivazione di ogni più utile iniziativa al fine di esaminare la	
	destinazione dei fondi e il loro legittimo impiego (Sez. III d’App., sent. n. 307	
	del 2023).	
	Laddove, comunque, l’obbligo di conservazione e produzione della	
	documentazione è da considerarsi immanente all’obbligo di rendicontazione.	
	Infatti, l’obbligo per il Capogruppo di conservare - ed eventualmente esibire -	
	la documentazione giustificativa costituisce un adempimento funzionale alla	
	redazione del rendiconto e al rispetto delle norme legislative, che fissano il	
	limite funzionale della utilizzazione, in coerenza con i fini istituzionali del	
	Gruppo.	
	La violazione del suddetto obbligo rende le spese sostenute prive di causa e,	
	pertanto, dannose per l’erario regionale, in mancanza di prova della loro	
	ric conducibilità alle finalità istituzionali (Sez. II d’App., sent. n. 209 del 2021).	
	Non può, pertanto, condividersi la tesi dell’appellante, secondo cui il sistema	
	di rendicontazione, all’epoca dei fatti, non poteva ritenersi idoneo a fornire la	
	rappresentazione delle spese e, per l’effetto, a consentirne la valutazione, con	
	conseguente preclusione dell’esordio prescrizionale.	
	Va rilevato, infatti, in ordine alla disciplina generale di diritto comune in tema	
	di prescrizione che <i>“appare evidente come la previsione di una potestà di</i>	
	<i>controllo, innescata con la presentazione del rendiconto e con la relazione</i>	
	<i>delle spese ad esso allegata, non può che creare le condizioni per la</i>	
	<i>conoscibilità del diritto, così escludendo che possa considerarsi a ciò di</i>	
	<i>ostacolo la mancata previsione dell’obbligo di presentare i giustificativi di</i>	
	<i>spesa.”</i> (Sez. II d’App., sent. n. 94 del 2023).	
	16	

In ordine al secondo motivo di appello, conseguentemente pure infondato, può poi rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, *“Costituisce principio generale della contabilità pubblica, sul quale convergono la giurisprudenza contabile (ex plurimis Sez. III C.le n. 126/2017, n. 464/2016; Sez. I C.le n. 531/2017; Sez. II C.le n. 779/2018), penale (Cass. Sez. VI n.11374/2018) e della Consulta (sent. n. 113/88 e 187/90, n. 39/2014), quello secondo cui, chi ha la gestione di fondi pubblici incisi da un vincolo di destinazione, ha l’obbligo di utilizzarli in coerenza con tale vincolo e di darne dimostrazione attraverso la rendicontazione.”* (Sez. II d’App., sent. n. 209 del 2021).

Il ridetto principio generale reca quale corollario, con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova, che incomba sulla parte convenuta la dimostrazione che la spesa sia veritiera (cioè che sia stata effettivamente sostenuta) e corretta (cioè che sia inerente e ragionevole).

È evidente, infatti, che solo la parte che ha utilizzato i fondi potrà fornire la giustificazione della spesa che ha sostenuto.

Sicché, dovranno essere ritenute foriere di danno tutte le spese per le quali non sia fornita giustificazione riscontrabile e puntuale in ordine a veridicità e correttezza delle stesse.

Peraltro, per le spese giustificate nel senso innanzi detto, cioè per le spese per le quali risulta comprovato che siano state sostenute e per le quali ne siano state ragionevolmente e motivatamente dedotte l’inerenza e la ragionevolezza, secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova, dovrà essere la parte attrice a contestare specificatamente e comprovatamente, per ciascuna spesa, l’inconferenza o insufficienza delle giustificazioni addotte (Sez. I

	d’App., sentt. nn. 261, 279, 280 del 2018).	
	In ipotesi come quella in oggetto, dunque, permane a carico del percettore	
	l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle somme è avvenuto in coerenza con	
	le finalità di legge (Sez. III d’App., sent. n. 315 del 2023).	
	In tale ottica, mentre in sede penale, al fine di contestare lo specifico reato di	
	peculato, era necessario accertare esattamente l’ammontare degli importi spesi	
	da ciascuno dei Consiglieri e la tipologia di spesa dagli stessi sostenuta con i	
	fondi dei Gruppi consiliari, per la configurabilità del danno erariale, era	
	sufficiente la conoscenza dell’omessa documentabilità delle spese sostenute,	
	pure in assenza di ulteriori specificazioni.	
	Pertanto, pure a voler seguire la logica della Procura secondo la quale dalla	
	mera trasmissione del rendiconto non potesse evincersi il danno erariale, già	
	la dichiarazione, resa dal Casoni alla Guardia di Finanza nel 2012, di avere	
	smarrito tutta la documentazione atta a comprovare la inerenza delle spese alle	
	finalità di legge avrebbe consentito, così come avvenuto nel 2013 per	
	l’annualità 2009, la messa in mora del responsabile, valevole ai fini della	
	interruzione della prescrizione.	
	In termini diversi, per un verso, il Consiglio regionale, ricevuto il rendiconto,	
	attesa la asserita genericità della nota riepilogativa, ben avrebbe potuto,	
	nell’immediatezza, chiedere chiarimenti, al fine di attivare gli opportuni	
	controlli e, per altro verso, accertato, nel 2012, lo “smarrimento” della	
	documentazione, l’impossibilità di comprovare l’inerenza della spesa a valere	
	sui fondi del Gruppo consiliare alle finalità previste dalla normativa di	
	referimento già certamente rivelava un danno erariale, quantomeno in capo a	
	coloro che tali somme gestivano (nella specie, proprio il Casoni) e, comunque,	
	18	

	certamente in capo al Casoni, che della acquisizione e custodia di tale	
	documentazione era responsabile, nella qualità di Capogruppo e, quindi, di	
	soggetto tenuto alla rendicontazione al Consiglio regionale.	
	Pertanto, nel giudizio erariale, governato da ben differenti regole del regime	
	probatorio rispetto al giudizio penale, il documento all'erario era configurabile	
	e conoscibile ben prima del rinvio a giudizio ed anche prima della relazione	
	della Guardia di Finanza del 2015, che ha solo disvelato dettagli utili, al più,	
	alla esatta quantificazione di un danno già conclamato.	
	Ove, come chiarito dalla Corte di cassazione, richiamata anche dal giudice di	
	prime cure, <i>“La disposizione dell'art. 2935 c.c. - secondo cui «La prescrizione</i>	
	<i>comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»</i>	
	<i>collega proprio la decorrenza del termine di prescrizione alla possibilità di</i>	
	<i>far valere il diritto; e d'altra parte, lo stesso precedente art. 2934 c.c., comma</i>	
	<i>1 a tenore del quale «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il</i>	
	<i>titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge» - collega</i>	
	<i>causalmente l'estinzione del diritto per prescrizione all'inerzia del titolare del</i>	
	<i>diritto: inerzia che è tale - nel caso di diritto al risarcimento del danno - solo</i>	
	<i>quando il danno appaia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del</i>	
	<i>danneggiato.</i>	
	<i>La percepibilità del danno, però, va apprezzata non secondo parametri</i>	
	<i>soggettivi che guardino alla persona del danneggiato, ma secondo il</i>	
	<i>parametro dell'ordinaria diligenza (...).</i>	
	<i>Quanto affermato in merito all'exordium praescriptionis non apre la strada</i>	
	<i>ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e va</i>	
	<i>subito specificato che detto principio va coordinato con quello secondo cui la</i>	
	19	

semplice ignoranza del proprio diritto non preclude il decorso della prescrizione e tantomeno lo interrompe (Cass. 13.6.1975, n. 2406).

Conseguentemente non sarà la semplice ignoranza del danneggiato sull'esistenza del danno subito a precludere il decorso della prescrizione, in quanto gli stati di ignoranza soggettiva in cui versa il titolare del diritto costituiscono un mero impedimento di fatto (Cass. 9/05/2000, n. 5914). Nemmeno basterà un ritardo o una difficoltà di accertamento (...). Ne consegue che non è censurabile la conclusione del giudice di appello nella parte in cui afferma che la percepibilità del danno non coincide con il suo accertamento, posto che ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione sono l'oggettiva impercibilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioè l'oggettiva sua esteriorizzazione.” (Cass. Sez. III, ord. n. 19193 del 2018).

In conclusione, esulando dall'ipotesi di occultamento doloso, considerato che il danno era conoscibile, per ciascuno degli anni in contestazione, al momento della presentazione della rendicontazione al Consiglio regionale, è da tale data che va computato il decorso della prescrizione, che, pertanto, per tutti e tre gli anni in contestazione - 2008, 2009 e 2010 - risulta già maturata alla data della notificazione dell'invito a dedurre.

Con riguardo, poi, ai contributi relativi all'anno 2009, il termine di prescrizione risulta maturato pure a voler considerare l'interruzione del ridetto termine, conseguente alla messa in mora operata dalla Procura contabile nel dicembre 2013, atteso che, anche in tal caso, alla data della notificazione dell'invito a dedurre, erano ampiamente decorsi i cinque anni.

L'appello, pertanto, deve essere respinto, con integrale conferma della

